

La legge 240/10 all'art. 24 c.8 consente a tutti gli Atenei di aumentare fino al 30% il trattamento economico dei ricercatori RTDb rispetto a quanto percepito dai ricercatori RTDa. Invece, le Leggi di Bilancio del 16, 18 e 19 hanno previsto un piano straordinario con finanziamento a ricercatore, pari a un incremento stipendiale obbligatorio pari al 20%. In questo suddetto quadro normativo, le università si trovano divise in università che hanno corrisposto l'aumento a tutti gli RTDb e università che hanno corrisposto l'aumento del 20% solo agli RTDb assunti sul piano straordinario, provocando una discriminazione economica tra RTDb sia tra atenei diversi sia all'interno dello stesso ateneo. Ci si ritrova pertanto nella paradossale situazione in cui vi sono atenei e dipartimenti in cui esistono ricercatori di tipo B che, che pur avendo la medesima qualifica professionale, svolgendo la stessa mansione e impegnandosi nel medesimo carico didattico, ricevono uno stipendio inferiore ai colleghi della scrivania accanto, "economicamente privilegiati" perché reclutati su piano di reclutamento straordinario. (F: Change.org 15.01.20)